



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 616 del 10/05/2022

Determina del Responsabile N. 35 del 10/05/2022

PROPOSTA N. 700 del 09/05/2022

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di assoggettabilità a VAS in forma sempl. (del. GR n.1647/2019) della variante parziale al PRG, (art. 15 c.5 LR 34/92), della Ciclovia della Vallata del Tr. – Tratto F1 – dalla Ciclovia alla Staz. di Castel di Lama.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 18673 del 03.03.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 03.03.2022 con protocollo n. 4769, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, della variante parziale al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, per la previsione della Ciclovia della Vallata del Tronto – Tratto F1 – dalla Ciclovia alla Stazione di Castel di Lama;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 02.05.2022, di seguito integralmente trascritto:

"""""" Con nota prot. n. 18673 del 03.03.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 03.03.2022 con protocollo n. 4769, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, per la previsione della Ciclovia della Vallata del Tronto – Tratto F1 – dalla Ciclovia alla Stazione di Castel di Lama, indicando altresì il link nel quale sono stati resi disponibili il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante.

Con nota prot. n. 6273 del 24.03.2022 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Comune di Ascoli Piceno ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati del pratica in argomento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in

materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Asur Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- Settore II: Viabilità;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Comune di Castel di Lama – Ufficio ambiente;
- Comune di Colli del Tronto – Ufficio Ambiente.

Si riporta di seguito l'unico contributo espresso dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP, con nota prot. n. 2022007057 del 21.04.2022, in linea di massima esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico agli interventi così come delineati, con le seguenti prescrizioni ed osservazioni:

- nell'area degli interventi previsti, analizzando l'ubicazione planimetria delle opere di progetto, non si riscontrano interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si dovranno quindi effettuare necessariamente dei sopralluoghi con i tecnici di questa Azienda per l'individuazione delle tubazioni, oltre a porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda;
- le eventuali spese d'intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore;
- la rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitate nel reticolo fognario acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, l'ASUR Area Vasta n. 5, la Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile), l'AATO n. 5 Marche Sud, il Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale, il Settore II - Viabilità della scrivente Amministrazione, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, il Comune di Castel di Lama – Ufficio ambiente e il Comune di Colli del Tronto – Ufficio Ambiente non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno è relativa alla previsione di un tratto della ciclovia della vallata del Tronto, identificato come Tratto F1, della lunghezza complessiva di circa mt 1.470, che andrà dalla stazione ferroviaria di Castel di Lama fino alla pista ciclabile "Ciclovia del Tronto", in fase di realizzazione, in prossimità del Molino Carfratelli.

Il tratto in oggetto si svilupperà per una parte all'interno del centro urbano di Villa Sant'Antonio, percorrendo via della Stazione per poi costeggiare un tratto della strada Mezzina e proseguire lungo via Molino Carfratelli.

Il tracciato prevede anche l'attraversamento della strada Mezzina e, in un tratto, anche del canale del Consorzio di Bonifica del Tronto, con il quale, si legge nella Relazione tecnico - illustrativa trasmessa (DOC. 02), è stato sottoscritto un protocollo di Intesa in base al quale è previsto anche l'utilizzo di una adeguata fascia di terreno che si sviluppa parallelamente al canale stesso, oggetto di concessione demaniale.

Per le parti che interessano la proprietà privata verranno attivate le procedure espropriative previste dalla normativa vigente.

La carreggiata della pista avrà la dimensione netta di ml 2,50 e si articolerà su due corsie, per i due sensi di percorrenza, e sarà dotata di impianto di illuminazione pubblica su pali posti ad una distanza di 20/25 ml.

Come riportato nella relazione tecnico-illustrativa (DOC. 02) lungo il tratto ciclabile sono previsti tre punti di sosta dove verranno collocati dei chioschi attrezzati con modulo base 3x3 ml, il primo nei pressi della stazione ferroviaria di Castel di Lama, uno al termine di via della Stazione ed il terzo lungo via Molino Carfratelli, che potranno essere utilizzati dai fruitori della ciclabile.

L'intervento ricade in aree aventi la seguente destinazione urbanistica nel vigente PRG:

- ferrovie e relative pertinenze (art. 39 delle NTA);
- zona di completamento - tessuto prevalentemente residenziale di conservazione (art. 47 delle NTA);
- zona di completamento - tessuto prevalentemente residenziale a media densità (art. 49 delle NTA);
- zona di espansione AP 25 – aree in località Villa S. Antonio (artt.60-61 delle NTA);
- aree agricole con livello di tutela 4 (art. 58 delle NTA);
- zone per attività industriali (art. 65 delle NTA).

L'area oggetto d'intervento assumerà la destinazione urbanistica di zona per "Piste ciclabili" riconducibile alla zona F di cui al DM n. 1444/68 disciplinata all'art. 40 delle NTA del vigente PRG.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade nelle seguenti aree del vigente PRG:
 - ferrovie e relative pertinenze (art. 39 delle NTA);
 - zona di completamento - tessuto prevalentemente residenziale di conservazione (art. 47 delle NTA);
 - zona di completamento - tessuto prevalentemente residenziale a media densità (art. 49 delle NTA);
 - zona di espansione AP 25 – aree in località Villa S. Antonio (artt.60-61 delle NTA);
 - aree agricole con livello di tutela 4 (art. 58 delle NTA);
 - Zone per attività industriali (art. 65 delle NTA);
- risulta in variante al vigente PRG, la zona urbanistica prevista dalla variante è Zona "Piste ciclabili" equiparabile a zona F del DM 1444/68 (art. 40 delle NTA);
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- ha effetti significativi nei territori contermini, Comune di Castel di Lama e di Colli del Tronto;
- ricade all'interno dell'ambito definitivo di tutela dei corsi d'acqua (Torrente Lama) ; l'intervento risulta esente dalle prescrizioni di base del PPAR in quanto opera pubblica;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, comma 1, lett. c) Fiumi;
- interfiisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI, Zona esondabile (parziale) E2;
- non risulta pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti:

- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- comporta modifiche alla viabilità esistente, il percorso della Ciclovia - Tratto F1 interessa un tratto della viabilità comunale e della viabilità provinciale (attraversamento Strada Mezzina);
- ricade all'interno della fascia di tutela dei fabbricati rurali censiti con le schede nn. 338, 339 e 341(edifici di categoria "B") artt. 57 e 57bis delle NTA del vigente PRG;
- è conforme al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato dal Comune con Atto n. 54 del 04.12.2018.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante parziale al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli di cui al primo punto dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione ai quali viene evidenziato che le modifiche all'ambiente saranno di entità trascurabile, i contenuti della variante risultano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non risultano problematiche ambientali da richiedere l'assoggettabilità a VAS, la variante rispetta l'attuazione delle normative nel settore ambientale.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche della variante in argomento e visto il parere dalla CIIP (nota prot. n. 2022007057 del 21.04.2022), si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante parziale al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, relativa alla previsione della Ciclovia della Vallata del Tronto – Tratto F1 – dalla Ciclovia alla Stazione di Castel di Lama, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi al sopra riportato parere espresso dalla CIIP in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92, relativa alla previsione della Ciclovia della Vallata del Tronto – Tratto F1 – dalla Ciclovia alla Stazione di Castel di Lama, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi al sopra riportato parere espresso dalla CIIP in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.;

B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;

D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii.;

F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

G. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

COLAPINTO ANTONINO